

ALLEGATO A

TESTO DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Modifiche all'articolo 13 "Cremazione"

Al comma 1 dell'art. 13 viene aggiunto il seguente periodo: "...e al titolo VII del presente regolamento rubricato "Crematorio".

I commi 2, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 13 sono abrogati.

Modifiche all'articolo 19 "Assunzione dei servizi "

Al comma 1 dell'art. 19 viene tolto il seguente periodo: "Non sono prese in considerazione richieste telefoniche."

Modifiche all'articolo 38 "Lapidi e monumenti cimiteriali"

Al comma 6 dell'art. 38 il testo: "La concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 82 - 83 del T.U. delle leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" è comunque dovuta....." viene sostituito con "Il permesso di costruire di cui all'articolo 80 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. (Legge provinciale per il governo del territorio) è comunque dovuto".

Modifiche all'articolo 39 "Monumenti funebri, lapidi, targhe"

Al comma 2 viene aggiunta la lettera c) articolata come segue:

nuovo campo bambini quadrante nord Cimitero civico:

lunghezza = cm. 100

larghezza = cm 50

altezza = cm 50

Dopo il comma 4 viene aggiunto il **comma 4-bis**, articolato come segue:

Le lapidi da porre su sepolture private per interrimento delle urne devono osservare le seguenti misure:

lunghezza = cm. 110

larghezza = cm 70

altezza = cm 90

Modifiche all'articolo 41 "Modalità dei lavori"

Dopo il comma 7 viene aggiunto il comma 8, articolato come segue:

Per l'esecuzione di opere edili, come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda del concessionario corredata:

- dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale;
- documento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro;
- Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
- Iscrizione INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire i lavori autorizzati;
- Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
- Polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone.

Integrazioni e modifiche del titolo VII

Il titolo VII rubricato "Norme finali" viene sostituito con il titolo rubricato "Crematorio" che sostituisce l'art. 66 e integra il regolamento con gli artt. dal n. 67 al n. 70 articolati come di seguito:

TITOLO VII CREMATORIO

Articolo 66 Crematorio

1. Nel Cimitero Civico è posto il crematorio comunale.
2. Il crematorio opera sia per garantire le cremazioni relative al Comune di Trento che quelle del bacino provinciale.
3. L'accettazione nel crematorio segue i criteri stabiliti dal Comune nella Carta dei servizi e in apposite disposizioni.
4. Nella fissazione degli orari di cremazione viene data priorità ai residenti e ai deceduti nel Comune di Trento.
5. I resti mortali e ossei rinvenuti dalle esumazioni ed estumulazioni d'ufficio, qualora non sia dissenziente il coniuge o la persona unita civilmente o, in mancanza, il parente più prossimo, vengono cremati. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

Articolo 67 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.
3. L'interramento delle urne cinerarie può essere effettuato nei posti in terra in concessione o in apposito campo a ciò destinato con l'utilizzo di idonei manufatti in cemento, plexiglass o altro materiale atto ad evitare il contatto diretto con la terra e a garantire l'integrità dell'urna nel tempo. Non è possibile interrare le urne nei campi comuni.

Articolo 68 Affidamento dell'urna cineraria

1. Su richiesta degli aventi titolo l'urna cineraria può essere affidata a un parente o convivente del defunto.
2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e il luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria nell'abitazione coincidente con la residenza anagrafica o in altra abitazione nel territorio comunale debitamente comunicata e nella disponibilità del richiedente, in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio e per questo l'affidatario deve rendere, anche contestualmente all'istanza, dichiarazione in cui presta, in via preventiva e incondizionata, consenso all'accesso al luogo di conservazione dell'urna cineraria da parte del personale e organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero conferite nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal Comune di decesso, quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 69 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri può essere autorizzata all'interno Cimitero Civico nel luogo denominato "Giardino delle rimembranze", oppure in natura, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 della Legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
2. Per la dispersione all'interno del "Giardino delle rimembranze" il Comune, attraverso un proprio addetto, provvede alla verbalizzazione.
3. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
4. La dispersione delle ceneri non autorizzata dal Comune, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto prevede l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 411 del Codice penale .
5. Le norme concernenti la dispersione delle ceneri si applicano anche alle ceneri già oggetto di affidamento, alle ceneri conservate in siti cimiteriali, nonché alle ceneri derivanti da cremazioni eseguite in un momento successivo ad una precedente inumazione o tumulazione.
6. La dispersione è consentita unicamente quando le condizioni atmosferiche o le circostanze di spargimento delle ceneri non determinino un danno o un disturbo a terzi.

Articolo 70

Cinerario comune e Giardino delle rimembranze

1. Il cinerario comune è costituito da un manufatto costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Nel cinerario comune vengono conservate le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
3. All'interno del Cimitero Civico di Trento è presente il Giardino delle rimembranze, ossia un'area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
4. Nel giardino delle rimembranze o nelle sue immediate vicinanze o in adiacenza al cinerario comune sono realizzati uno o più monumenti del ricordo, in cui trascrivere, a richiesta degli aventi diritto e a titolo oneroso, le generalità di chi ha avuto la dispersione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria, in attuazione dell'art. 7 della L.P. n. 7 del 20 giugno 2008 al fine di garantire il senso comunitario della morte.